

Parte **sesta** | Il processo di esecuzioneCapitolo **1** | Il procedimento di esecuzione in generale

Sommario | 1. Nozione. - 2. I vari tipi di processo di esecuzione. - 3. Caratteri. - 4. Condizioni dell'azione esecutiva e presupposti processuali. - 5. Il titolo esecutivo. - 6. Il precetto. - *Schema. - Questionario. - Spiegare le norme.*

1. Nozione

L'esecuzione forzata è regolata dal Libro VI, Titolo IV del Codice Civile e dal Libro III del Codice di procedura civile.

Essa tende a realizzare **coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore**, pretesa che ha a suo fondamento una *sentenza* o altro *titolo esecutivo*.

Appare, quindi, in tutta la sua evidenza la *funzione* del processo di esecuzione e la *differenza* rispetto al processo di *cognizione*: quest'ultimo è diretto all'accertamento dell'esistenza di un diritto che la parte afferma esistente; il primo è, invece, diretto alla attuazione materiale coattiva del diritto accertato (così MANDRIOLI).

Secondo alcuni Autori, lo *scopo del processo esecutivo* è proprio quello di *consentire al creditore, nelle forme di legge, la realizzazione del suo diritto*, adeguare cioè lo «stato di diritto allo stato di fatto». In altre parole, mentre con il processo di cognizione si passa dall'affermazione del diritto al suo accertamento, con il processo di esecuzione si passa, invece, dall'accertamento del diritto alla sua materiale attuazione coattiva.

L'accertamento del diritto è, quindi, il punto d'arrivo dell'azione di cognizione ed il punto di partenza dell'azione esecutiva (in tale sede, infatti, non bisogna giudicare, ma agire).

Per dare inizio all'azione esecutiva occorre, pertanto, che il diritto azionato sia accertato nella sua esistenza; tale accertamento deve essere raffigurato in un documento che lo incorpori nella sua oggettività. Tale documento è il *titolo esecutivo* che potremmo, quindi, definire come un atto di accertamento contenuto in un documento, che costituisce condizione necessaria e sufficiente per procedere all'esecuzione forzata.

Il processo di esecuzione nel corso degli anni ha evidenziato, forse ancor più del processo di cognizione, una notevole difficoltà ad offrire concreta attuazione alle aspettative del soggetto titolare del diritto, contribuendo in maniera considerevole al complessivo incremento della durata del processo.

Accanto a problemi scaturenti dall'interpretazione delle norme, si ponevano difficoltà legate alla possibilità di trasfondere nella pratica quanto previsto dal codice, il quale teneva conto di una situazione socio-economica profondamente diversa da quella attuale. L'esigenza sentita dalla maggior parte degli operatori era quella di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di una rapida attuazione del diritto e l'obiettivo di garantire la posizione del debitore. Era inoltre necessario individuare strumenti idonei a rendere effettivamente appetibile anche sul mercato il bene o i beni assoggettati alla procedura esecutiva.

Un primo passo in tale direzione è stato compiuto introducendo la possibilità di delegare ai notai la vendita all'incanto di beni immobili (L. 302/98). A questa soluzione si sono affiancate, presso alcuni uffici giudiziari, delle prassi definite «virtuose» che alla lunga hanno rivelato una capacità di ridare slancio al funzionamento del processo esecutivo. L'auspicio della prevalente dottrina era quello di procedere ad una riscrittura del processo esecutivo ed anche gli operatori pratici sostenevano l'opportunità di un intervento normativo che avallasse con la forza della legge quelle interpretazioni affermatesi nella pratica, fondandosi su di un dato normativo talvolta equivoco.

La preannunciata rivoluzione del processo esecutivo è stata attuata sia con il D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ed al D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito ma trasfuso successivamente nell'art. 39^{quater} del D.L. 30-12-2005, n. 273, conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51) che con la L. 24 febbraio 2006, n. 52 (*Riforma delle esecuzioni mobiliari*) ed è entrata in vigore il 1° marzo 2006. La riforma, applicabile anche ai procedimenti esecutivi pendenti alla suddetta data di entrata in vigore (a condizione che non fosse già stata ordinata la vendita), persegue due scopi principali: da un lato quello di accelerare le procedure e di ricondurle ad una durata ragionevole, dall'altro quello di allineare i prezzi di vendita dei beni pignorati a quelli di mercato e di responsabilizzare il debitore esecutato imponendogli più pregnanti oneri di collaborazione.

Anche in seguito vi sono stati ulteriori interventi legislativi volti a migliorare l'efficienza del processo esecutivo.

La L. 69/2009 (in vigore dal 4-7-2009) ha introdotto significative novità in tema di integrazione del pignoramento, di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, di sospensione ed estinzione del processo esecutivo e di impugnabilità delle sentenze rese in sede di opposizione all'esecuzione.

Il D.L. 193/2009 (convertito con modificazioni in L. 24/2010 ed in vigore dal 31-12-2009) ha previsto la possibilità di utilizzare nel processo esecutivo gli strumenti informatici e telematici.

Sulla stessa linea, la L. 183/2011 (in vigore dall'1-2-2012) ha fortemente aumentato la facoltà di avvalersi di strumenti telematici, in particolare per le comunicazioni e le notificazioni.

La L. 228/2012 ha modificato la disciplina relativa alle contestazioni insorte sulla dichiarazione del terzo debitore (la nuova disciplina è applicabile ai procedimenti di espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge, ossia l'1-1-2013).

Nel giro di poco meno di due anni (dal settembre del 2014 al giugno del 2016) il processo esecutivo ha conosciuto ben tre interventi riformatori di grande incidenza pratica. Importanti innovazioni in materia di esecuzione forzata sono state introdotte innanzitutto con D.L. 10-9-2014, n. 132, conv. con modif. in L. 10-11-2014, n. 162. Tutte le disposizioni contenenti modifiche al processo esecutivo (tranne alcune delle quali si dirà in seguito) si applicano ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata in G.U. del 10-11-2014, per cui il *dies a quo* è l'11-12-2014).

Riservando al prosieguo della trattazione la disamina delle numerose novità previste dal citato intervento, in questa sede è opportuno segnalare, sia pure sommariamente, gli aspetti principali di questa ennesima riforma. Essi sono i seguenti:

- a) **automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione.** Il creditore deve trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all'atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto;

- b) **modifiche alla competenza territoriale del giudice dell'esecuzione.** Per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti è radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore;
- c) **ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.** Sono stati fortemente implementati i poteri dell'ufficiale giudiziario di ricerca dei beni e dei crediti del debitore da sottoporre a pignoramento. L'ufficiale giudiziario, infatti, può — previa autorizzazione del presidente del tribunale — effettuare ricerche collegandosi per via telematica alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ovvero a quelle cui le stesse possono accedere (come anagrafe tributaria, pubblico registro automobilistico e banche dati degli enti previdenziali);
- d) **eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza.** La dichiarazione del terzo va effettuata esclusivamente a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente ovvero mediante posta elettronica certificata;
- e) **provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione per rilascio.** Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non appartengono al debitore, l'ufficiale giudiziario deve intimare l'asporto entro un dato termine alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale essi appartengono. In difetto di adempimento, l'ufficiale giudiziario ne dispone la custodia finalizzata alla vendita ovvero, se non appare utile il tentativo di venderli, ne ordina la distruzione o lo smaltimento;
- f) **infruttuosità dell'esecuzione.** È stata introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità. Essa opera quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

Dopo circa un anno, il D.L. 27-6-2015, n. 83, conv. in L. 6-8-2015, n. 132, ha nuovamente modificato sotto più aspetti il processo esecutivo. Rinviando anche in questo caso la disamina delle novità alla trattazione dei singoli istituti, le innovazioni principali sono le seguenti:

- a) **revocatoria semplificata.** Nel codice civile è stato introdotto l'art. 2929*bis*, il quale consente di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di beni immobili o mobili registrati del debitore, anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità o se alienati a titolo gratuito, senza necessità di esperire preventivamente l'azione revocatoria volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del vincolo o del trasferimento. Questa possibilità è ammessa quando il vincolo sia sorto (o l'alienazione effettuata) successivamente al sorgere del credito e se il pignoramento sia stato trascritto entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto. Essa è concessa anche ai creditori anteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, intervengono nell'esecuzione promossa da altri;
- b) **atto di precetto.** Viene integrata la norma che regola il contenuto dell'atto di precetto (art. 480). È infatti previsto che il precetto contenga anche l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di

un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;

- c) **portale delle vendite pubbliche.** Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche» (art. 490). La pubblicità nel portale è resa obbligatoria e l'eventuale inerzia colpevole del creditore è sanzionata, giacché in caso di inosservanza dell'obbligo è prevista la declaratoria di estinzione del processo esecutivo (art. 631bis);
- d) **elenco degli addetti alla vendita.** Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica (art. 169sexies disp. att.);
- e) **rateizzazione a seguito di conversione del pignoramento.** Quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice può disporre che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 36 mesi la somma che sostituisce il bene pignorato. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. Con il versamento dell'intera somma è disposta la liberazione dal pignoramento dei beni immobili o delle cose mobili (art. 495);
- f) **inefficacia del pignoramento.** Il termine di efficacia del pignoramento è ridotto da 90 a 45 giorni (art. 497);
- g) **modalità di vendita dei beni pignorati.** Il termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale (da presentarsi obbligatoriamente a seguito di istanza di vendita) è ridotto da 120 a 60 giorni (art. 567). Il valore dell'immobile espropriato dev'essere determinato non più con riferimento alla rendita catastale (per i fabbricati) o al reddito domenicale (per i terreni), ma sulla scorta del valore di mercato individuato dall'esperto nominato dal giudice (art. 568);
- h) **pignorabilità di stipendi e pensioni.** Sono stati fissati limiti ben precisi entro i quali le somme dovute a titolo di stipendi e pensioni non sono pignorabili. Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ed oltre i limiti da essa previsti è parzialmente inefficace (artt. 545 e 546);
- i) **misure di coercizione indiretta.** Il potere del giudice di determinare, nel provvedimento di condanna e su istanza di parte, la somma di danaro dovuta dall'obligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, è stato esteso anche agli obblighi fungibili di fare e non fare, nonché a quelli di condanna alla consegna od al rilascio (art. 614bis).

Le numerose modifiche introdotte con D.L. 27-6-2015, n. 83, conv. in L. 6-8-2015, n. 132, non presentano la medesima data di entrata in vigore (art. 23).

Nell'esposizione dei singoli istituti saranno indicate le date di entrata in vigore delle singole disposizioni.

Infine, con **D.L. 3-5-2016, n. 59, conv. in L. 30-6-2016, n. 119**, per la terza volta nel giro di breve tempo il legislatore è intervenuto per modificare la disciplina del processo esecutivo. Anche in questo caso l'approfondito esame dell'intervento è demandato ai paragrafi dedicati alla trattazione dei singoli istituti. Qui basti ricordare gli aspetti salienti di questa ulteriore novella che specificamente riguardano il processo esecutivo:

- a) registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare.** È istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. In esso sono pubblicati *informazioni e documenti* relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai piani di risanamento di cui alla legge fallimentare, alle procedure di amministrazione straordinaria ed alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, i cui contenuti sono dettagliatamente descritti dalla legge istitutiva. Su richiesta di parte, però, l'autorità giudiziaria competente può limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno *specifico e meritevole interesse alla riservatezza* dell'informazione in esso contenuta. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti;
- b) contenuto dell'atto di pignoramento.** È previsto che esso contenga anche l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, l'*opposizione è inammissibile* se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (art. 492);
- c) custodia dell'immobile espropriato.** È previsto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui dispone la liberazione dell'immobile pignorato sia impugnabile mediante *opposizione agli atti esecutivi* (art. 617). Peraltro l'opposizione è proponibile anche dal terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura. Infine, sono dettagliatamente disciplinati il procedimento di liberazione dell'immobile ed i tempi e le modalità con cui gli interessati a presentare l'offerta di acquisto possono esaminare i beni in vendita (art. 560).
- d) autorizzazione alla vendita.** Salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, nel provvedimento di autorizzazione alla vendita deve essere disposto che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati *con modalità telematiche* (art. 569);
- e) assegnazione a favore di un terzo.** È previsto che l'istanza di assegnazione possa essere presentata dal creditore anche per un terzo, oltre che per se stesso (art. 588).

Il creditore rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore (art. 590bis);

- f) **distribuzione parziale del ricavato della vendita immobiliare.** È stabilito che il progetto di distribuzione del ricavato della vendita possa essere anche parziale e che, in questo caso, il progetto stesso non possa superare il novanta per cento delle somme da ripartire. Sono state inoltre dettagliatamente disciplinate le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può disporre in via anticipata e parziale la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita (art. 596);
- g) **limiti di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione.** Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione all'esecuzione è *inammissibile* se proposta *dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione*, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (art. 615);
- h) **modifiche alla revocatoria semplificata.** L'istituto, introdotto appena nel 2015, è stato modificato con l'intervento dell'anno successivo. Attualmente è stabilito che quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore debba promuovere l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Egli è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito un diritto di servitù, ovvero di uso, usufrutto o abitazione, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene, ma i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato. Resta ferma la facoltà che il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possano proporre opposizione all'esecuzione per contestare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria semplificata (art. 2929bis c.c.).

Anche in questo caso le modifiche introdotte con D.L. 3-5-2016, n. 59, conv. in L. 30-6-2016, n. 119, non presentano la medesima data di entrata in vigore. È dunque ancora una volta riservata alla trattazione dei singoli istituti la precisa indicazione della data di entrata in vigore delle nuove norme.

2. I vari tipi di processo di esecuzione

Il codice distingue tre diverse specie di processo esecutivo a seconda del grado di specificità con cui può essere data esecuzione coattiva al diritto di cui è titolare il creditore. Le tre specie regolate dal codice sono le seguenti:

- a) **espropriazione forzata per crediti di denaro, ovvero esecuzione forzata in forma generica.** In questo caso il diritto è eseguibile mediante la sua *trasformazione* in credito di danaro (bene fungibile per eccellenza) ovvero ha per oggetto sin dall'inizio

una somma di danaro. Dal punto di vista strutturale esso è il procedimento esecutivo più complesso, perché è diretto a *sottrarre coattivamente al debitore* determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a trasformarli, pure coattivamente, *in denaro*, per destinarlo alla soddisfazione del creditore; ovvero all'assegnazione coattiva della titolarità dei crediti del debitore al creditore, sempre a soddisfacimento delle sue pretese. A seconda del tipo di bene oggetto dell'espropriazione e delle modalità con cui si procede essa si suddivide in:

- *espropriazione mobiliare presso il debitore* (artt. 513-542);
- *espropriazione presso terzi* (artt. 543-554);
- *espropriazione immobiliare* (artt. 555-598);
- *espropriazione di beni indivisi* (artt. 599-601);
- *espropriazione contro il terzo proprietario* (artt. 602-604);

- b) esecuzione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili, ovvero esecuzione forzata in forma specifica** (artt. 605-611). In tal caso il diritto è suscettibile di essere eseguito specificamente, perché ha per oggetto un bene fisicamente individuato. Sul piano strutturale si tratta del processo esecutivo più semplice, essendo diretto a far *conseguire al creditore la materiale disponibilità* di una *determinata* cosa mobile o immobile, oggetto della consegna o del rilascio;
- c) esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare** (artt. 612-614bis). In questa ipotesi il diritto ha per oggetto un *facere* oppure un *non facere* ed è normalmente eseguibile in modo specifico facendo conseguire al creditore la medesima prestazione di fare ovvero l'eliminazione di quanto realizzato in violazione dell'obbligo di non fare (quanto all'attuazione dell'obbligo di *facere* infungibile v. in particolare *infra* Cap. 7, §3).

3. Caratteri

Come accennato, sotto il profilo strutturale il processo esecutivo si presenta con una *varietà di forme* che danno luogo a procedimenti diversi a seconda del contenuto proprio dei diritti sostanziali da eseguire.

Ciò, tuttavia, non impedisce di individuare alcune caratteristiche comuni ad ogni tipo di processo esecutivo. Segnatamente:

- a) **soggetti** del processo sono da un lato l'*organo esecutivo* (ufficiale giudiziario) che opera nell'ambito di un ufficio giudiziario e sotto il controllo del giudice, dall'altro *il creditore ed il debitore risultanti dal titolo esecutivo*, cioè rispettivamente colui che chiede o nei cui confronti è chiesta la tutela giurisdizionale esecutiva. Deve evidenziarsi che mentre l'ufficiale giudiziario è un organo del processo esecutivo il creditore ed il debitore, indicati nel titolo, sono *parti* del processo esecutivo e, cioè, *titolare attivo e passivo* dell'azione esecutiva. L'*organo direttivo* del processo di esecuzione è il **giudice dell'esecuzione** (v. *infra*, Cap. 2, §2);
- b) l'azione è inizialmente **unilaterale**, nel senso che vi è un contraddittorio atipico poiché il debitore non acquista la veste di convenuto; invero la convocazione delle

parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice dell'esecuzione, quando la ritenga necessaria, o quando la legge la prescrive (art. 485), avviene **non per costituire un formale contraddittorio** ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria: solo se il debitore (o altro soggetto, ad esempio un creditore intervenuto) propone opposizione si apre un giudizio di cognizione che ha ad oggetto l'esistenza del diritto di procedere esecutivamente ovvero le modalità con cui deve svolgersi l'esecuzione;

- c) la **domanda** all'organo esecutivo è di norma proposta *verbalmente* ed è preceduta da una serie di atti (come la notificazione del titolo esecutivo e del precetto) che stanno al di fuori del processo esecutivo vero e proprio e che servono soltanto a preannunciarlo;
- d) l'attività dell'*organo esecutivo* si estrinseca in una serie di *operazioni* (cioè *meri atti materiali che non rientrano nella categoria dei provvedimenti*); quella del giudice in *provvedimenti di natura ordinatoria* (ordinanze o decreti).

Nel processo esecutivo, in modo analogo a ciò che avviene nel processo di cognizione, vigono il *principio della domanda* ed il *principio dell'impulso di parte*, con il connesso *principio della disponibilità dell'oggetto del processo*, nel senso che è rimessa alla parte la determinazione dell'oggetto dell'attività esecutiva. Il *principio di eguaglianza* delle parti e quello del *contraddittorio* operano con sensibili differenze rispetto al processo di cognizione. L'uguaglianza delle parti nel processo esecutivo, infatti, è solo formale, perché l'esecuzione si compie per attuare il diritto dell'una contro l'altra. Il contraddittorio prescinde dalla contrapposizione dialettica delle parti e concerne solo le modalità di esecuzione, salvo che si discuta di questioni attinenti a diritti, nel qual caso si versa nel campo delle opposizioni, ossia della cognizione, e quindi il contraddittorio assume nuovamente la sua tipica struttura dialettica (MANDRIOLI).

4. Condizioni dell'azione esecutiva e presupposti processuali

Secondo la dottrina (CASTORO) per procedere *in executivis* devono ricorrere determinati requisiti.

Essi distinguono in *condizioni dell'azione* ed in *presupposti processuali*, a seconda che siano necessari per l'emissione di un provvedimento esecutivo favorevole ovvero prodromici ad un qualsiasi provvedimento esecutivo.

Le **condizioni dell'azione esecutiva** sono:

- 1) l'*esistenza* e il *possesso del titolo esecutivo* per un *diritto certo, liquido ed esigibile*;
- 2) la *legittimazione attiva*, che deve essere individuata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma *sancito nel titolo* posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva. Pertanto, essa va esclusa quando il diritto sia stato riconosciuto od attribuito ad un soggetto diverso da quello che intende farlo valere;
- 3) la *legittimazione passiva*;
- 4) l'*oggetto dell'esecuzione idoneo a soddisfare la pretesa creditoria* (es. non lo sarebbe il pignoramento di credito assolutamente impignorabile).

I **presupposti processuali** sono:

1) La *competenza*

A seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, il *tribunale in composizione monocratica* è competente in materia di esecuzione forzata in generale, senza distinzione tra espropriazione mobiliare ed immobiliare (art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 51/1998, avente ad oggetto l'istituzione del giudice unico di primo grado). Il giudice di pace, quindi, non ha alcuna competenza in materia esecutiva.

Con riguardo alla competenza per *territorio* (art. 26):

- è competente il giudice del luogo dove si trovano le *cose* nell'esecuzione (diretta o indiretta) su cose mobili o immobili;
- è competente il giudice del luogo ove risiede il *terzo debitore*, nel caso di espropriazione di crediti;
- è competente il giudice del luogo dove l'obbligo *deve essere adempiuto*, nei casi di esecuzione di obblighi di fare o di non fare.

Il **D.L. 10-9-2014, n. 132, conv. con modif. in L. 10-11-2014, n. 162**, ha tuttavia previsto delle regole in parte diverse, applicabili peraltro alle sole procedure esecutive iniziate dall'11-12-2014:

- per l'esecuzione forzata su *autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*, è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26, comma 2);
- per l'espropriazione forzata di *crediti* è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Tuttavia, quando il debitore è una pubblica amministrazione, è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26bis).

2) La *capacità di essere parte*.

3) La *capacità processuale*.

4) La *spedizione del titolo in forma esecutiva*.

5) Il *compimento di atti preliminari alla esecuzione*.

In relazione a quest'ultimo presupposto si deve osservare che vi sono alcuni atti, non qualificabili come esecutivi in senso stretto, che devono però necessariamente essere compiuti prima dell'inizio del processo esecutivo e, perciò, sono detti preliminari o preparatori.

Salvo che la legge non disponga altrimenti, infatti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla **notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto** (art. 479). Tali atti hanno la funzione di preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere alla esecuzione forzata sulla base di un determinato titolo esecutivo per il conseguimento del diritto ivi menzionato. Ciò consente al debitore, da un lato, di adempiere la propria obbligazione, evitando la esecuzione e le relative spese; dall'altro, di conoscere gli elementi della esecuzione preannunciata e di contestarne, eventualmente, la legittimità.

5. Il titolo esecutivo

Presupposto fondamentale del processo esecutivo è l'esistenza di un **titolo esecutivo**. L'art. 474, comma 1, dispone infatti che «*L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile*» (*nulla executio sine titulo*).

Il titolo esecutivo è il *documento* con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva, e da cui risulti un diritto di credito che sia:

- *certo* (la cui esistenza sia certa nella misura ritenuta necessaria e sufficiente dalla legge);
- *liquido* (determinato nel suo ammontare);
- *esigibile* (non sottoposto né a condizione, né a termine).

Senza titolo esecutivo non è possibile iniziare l'esecuzione; mentre col titolo si ha il potere di iniziarla, senza bisogno di provare la sussistenza del diritto sottostante, fino a quando il titolo stesso non venga impugnato.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 474, sono titoli esecutivi:

- le *sentenze*: l'esecuzione forzata è caratteristica tipica delle sentenze di condanna, ma non anche di quelle di mero accertamento o costitutive. Sono esecutive sia le sentenze di primo grado che quelle di secondo grado. Resta salva la possibilità per il giudice competente di sospendere l'esecuzione, su istanza di parte, ai sensi degli artt. 283 e 373;
- *gli altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva*: alcune ordinanze (artt. 186bis, 186ter, 186quater), verbali di conciliazione, decreti ingiuntivi, licenze e sfratti convalidati;
- le *cambiali ed altri titoli di credito, nonché altri atti negoziali ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia* (es. processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa);
- le *scritture private autenticate*, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.

Il D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005, ha modificato l'art. 474 includendo nel novero dei titoli esecutivi le scritture private autenticate. La scrittura privata autenticata presuppone che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza di un notaio (o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato) e che questi, previamente accertata l'identità della persona che sottoscrive, attesti, nelle forme che specificamente disciplinano la sua attività che la sottoscrizione sia stata apposta in sua presenza. Secondo la dottrina, il fatto che la legge attribuisca analogo efficacia probatoria alla scrittura prodotta in giudizio e riconosciuta da chi ne appare l'autore o non disconosciuta (art. 215), ovvero alla scrittura la cui paternità sia giudizialmente accertata, all'esito del giudizio di verifica (artt. 216 e ss.) non consente di ritenere che anche in questi casi la scrittura privata acquisti efficacia di titolo esecutivo (ORIANI; SENSALE);

- *gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli*.

I primi due gruppi di titoli esecutivi sono titoli cd. *giudiziali*; gli altri costituiscono la categoria dei titoli cd. *stragiudiziali*.

Il terzo comma dell'art. 474 precisa che l'esecuzione per consegna o rilascio non possa avvenire in virtù dei provvedimenti giurisdizionali, ovvero di quelli di cui al n. 3 del comma 2 (atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli).

L'esecuzione può inoltre essere intrapresa sulla scorta del cd. *titolo esecutivo europeo* (TEE). Si tratta di quegli atti e provvedimenti che — in quanto disciplinati dal Reg. CE 805/2004 — integrano direttamente (senza necessità, quindi, di esperire procedure interne di riconoscimento) il titolo richiesto dall'art. 474 affinché possa aver luogo l'esecuzione forzata. Il titolo esecutivo europeo può avere natura *giudiziale* (decisioni giudiziarie) o *stragiudiziale* (atti pubblici). Lo scopo del titolo esecutivo europeo è quello di consentire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in ambito europeo.

L'art. 475 dispone inoltre che le sentenze, gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e gli atti ricevuti da notaio, per valere come titolo esecutivo, devono essere muniti della **formula esecutiva**, salvo che la legge disponga altrimenti. L'apposizione di tale formula costituisce la c.d. *spedizione del titolo* in forma esecutiva e può essere rilasciata soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, e che viene indicata in calce. Essa consiste nell'intestazione «*Repubblica italiana — in nome della legge*» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia della seguente formula: «*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti*». Non può speditarsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte (art. 476).

Particolari cautele sono prescritte dalla legge per il rilascio di ulteriori copie del titolo esecutivo richieste dalla parte interessata. La riforma del 2005 ha inasprito le sanzioni per le ipotesi di rilascio di ulteriori copie in violazione delle disposizioni dettate (dal 1° marzo 2006 pari ad un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000). Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia anche nei confronti degli eredi: agli stessi il precetto può essere notificato soltanto dopo dieci giorni dalla notifica del titolo. Inoltre, entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi, collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto (art. 477).

Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata (art. 478).

L'art. 479 prescrive che l'esecuzione forzata debba essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (su cui vedi *infra*, §6). La notifica deve essere fatta alla parte personalmente, a norma degli art. 137 e ss., ed ha per oggetto una copia autentica del titolo esecutivo.

In passato il codice prevedeva che, qualora il titolo esecutivo fosse consistito in una sentenza, la notifica avrebbe potuto essere effettuata a norma dell'art. 170, ossia presso il procuratore costituito. Questa previsione è stata abrogata dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005, giacché si è ritenuto che la posizione del debitore fosse più garantita dalla notifica effettuata presso di sé e non presso il difensore.

La notifica del titolo esecutivo di norma precede la notifica del precetto. La legge, tuttavia, consente che il precetto sia redatto di seguito al titolo esecutivo e che venga notificato insieme con esso, a condizione però che la notificazione sia fatta alla parte personalmente (art. 479, ultimo comma).

Proprio dalla disciplina appena esaminata la dottrina prevalente argomenta che la notifica del titolo, la formazione del precetto e la sua notificazione *sono fuori del processo esecutivo* vero e proprio, e ciò in conformità alla norma dell'art. 491, secondo la quale: «*l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento*» (*contra ZANZUCCHI*).

6. Il precetto

Il **precetto** consiste nella *formale intimazione ad adempiere l'obbligo* risultante dal titolo esecutivo entro un termine *non minore di dieci giorni*, con l'avvertimento che, mancando l'adempimento, si procederà ad esecuzione forzata (art. 480).

Tale avvertimento è *generico*, se si limita a preannunciare la espropriazione; è *specifico*, se preannuncia l'esecuzione in forma specifica (MANDRIOLI).

Il precetto è un atto *recettizio*, in quanto non produce alcun effetto se non è portato previamente a conoscenza del suo destinatario.

Esso deve contenere *a pena di nullità*:

- l'*indicazione delle parti*;
- la *data di notificazione del titolo esecutivo* (se è fatta separatamente);
- la *trascrizione integrale del titolo*, se è richiesta dalla legge (es. cambiale o titolo esecutivo rappresentato da una scrittura privata autenticata): in questo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notifica, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale;
- l'*avvertimento* che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un *accordo di composizione della crisi* o proponendo agli stessi un *piano del consumatore* (quest'ultimo requisito è stato introdotto con D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015, ed è applicabile dal 21 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge di conversione).

Altro importante requisito (anche se *non* richiesto a pena di nullità), è la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune ove ha sede il giudice dell'esecuzione. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Non contenendo alcuna domanda giudiziale, il precetto può essere sottoscritto dalla parte personalmente, da un mandatario *ad negotia* o da un mandatario *ad litem* (quando manca tuttavia la sottoscrizione, l'atto è affetto da nullità insanabile).

Il precetto deve essere notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss., successivamente o contestualmente alla notificazione del titolo esecutivo.


La nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto non possono mai comportare esclusione del diritto alla esecuzione, ma, eventualmente, solo la necessità di nuova rituale notificazione.

Il *precetto* diviene **inefficace** se l'esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione (art. 481).

Se contro il precetto è proposta opposizione, detto termine rimane sospeso e riprende a decorrere:

- a) dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che decide l'opposizione;
- b) oppure dalla comunicazione della sentenza di appello che respinge l'opposizione.

Ai sensi dell'art. 482, l'*esecuzione forzata* non si può iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi *dieci giorni* dalla notificazione di esso, ma il Presidente del Tribunale competente per l'esecuzione (o un giudice da lui delegato) se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'*esecuzione immediata*, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.



Questionario

1. Quali sono i tipi di processo esecutivo? (**par. 2**)
2. Quali sono i titoli esecutivi? (**par. 5**)
3. Che cosa è la formula esecutiva? (**par. 5**)
4. Che cosa è il precetto? (**par. 6**)
5. Quando il precetto diviene inefficace? (**par. 6**)

«*Spiegare le norme*»

la norma *ampia* la portata soggettiva del titolo esecutivo. La maggioranza degli autori esclude l'estensione della efficacia del titolo nei confronti del *successore a titolo particolare*, perché non è configurabile la successione del legatario nel debito

colui che, chiamato a succedere per legge o per testamento, ha accettato l'eredità, subentrando *in toto o pro quota* nei rapporti giuridici attivi e passivi trasmissibili, facenti capo al *de cuius*

477. Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi. — Il **titolo esecutivo** contro il defunto ha efficacia contro gli **eredi**, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo **domicilio** del defunto.

luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi